

ALL RISKS DANNI MATERIALI e DIRETTI e CONSEGUENZIALI

Contraente/Assicurato:

ISPRA

Esclusa la sede di Castel Romano

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);

2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.

3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA	pag. 3
DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI	pag. 5
DEFINIZIONI	pag. 6
ANDAMENTO SINISTRI	pag. 8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	pag. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI	pag. 15
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 23
LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE	pag. 27
ALLEGATO 1	pag. 30

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato : ISPRA

Domicilio : Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 Roma

Codice Fiscale/Partita Iva : 04658061009

Ubicazione dell'attività : ITALIA (sedi in tutto il territorio italiano)

Descrizione dell'attività : La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede l'istituzione dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-bis del Decreto Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 1994, n.61.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio :

Il complesso dei fabbricati di almeno 92000 mq coperti e 60000 mq scoperti, e, di tutte le strutture fisse e mobili, nei quali è svolta l'attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. I fabbricati di proprietà, in uso, in comodato in affitto od in qualsiasi altra forma detenuti si trovano su tutto il territorio italiano e sono tutti compresi nella presente polizza.

S'intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, i laboratori meccanici, tecnici, scientifici, i C.E.D., e qualunque altra attrezzatura non specificata oltre a qualsiasi pertinenza, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni, in ogni modo tutti i beni risultanti nell'inventario dell'assicurato, ovunque posti e / o situati.

Le cose assicurate, mobili ed immobili, s'intendono garantite ovunque, nell'ambito del territorio nazionale, sia sottotetto sia all'aperto, nonché a bordo d'automezzi, anche di proprietà di Terzi, nell'attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza d'inflammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerenti l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Nell'ambito delle ubicazioni del rischio è facoltà del Contraente/Assicurato, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, e che s'intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite di polizza, ciò senza esserne obbligato a dare avviso alla Società, anche se le modifiche apportate dovessero comportare aggravamento del rischio.

La garanzia deve intendersi pienamente efficace, alle condizioni tutte di polizza, qualunque sia lo stato di conservazione dei beni nonché durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d'opera. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Enti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto :

La presente polizza ha decorrenza dalle ore 00.00 del 01/01/2010 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2014

DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI

PREMESSA

L'Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:

- ❑ di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi, ovunque conservati;
- ❑ di proprietà di terzi e detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che l'Ente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato,

I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche costruttive prevalentemente incombustibili. Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe, compresi quelli completamente in legno, e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

SI ASSICURA NELLA FORMA A P.R.A. e Primo Fuoco:

Somme assicurate e calcolo del premio :			
le somme assicurate per ciascuna partita ed i relativi tassi che consentono la determinazione del premio di polizza sono quelli indicati nella presente scheda.			
<i>Partite</i>	<i>Somme Assicurate</i>	<i>tasso %</i>	<i>Massimo per Sede Vedere "Limiti d'indennizzo"</i>
Fabbricati in nome e per conto di chi spetta Ca 56.000 mq di cui 10.000 laboratori e 12.000 magazzini e altre costruzioni	100.000.000,00		
BIB Mussale Collezioni Paleontologiche ,Geologiche, storiche, Lito-Miner5alogiche etc. IN ESENZIONE D'IMPOSTA	5.000.000,00		
Contenuto ovvero tutti i beni sottotetto non ascrivibili o non determinabili in partite specifiche	5.130.000,00		
Biblioteca Materiale didattico Bibliografico e quant'altro di inerente	300.000,00		
BIB – BIBLIOTECA	4.566.991,00		

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

Ricorso Terzi	1.000.000,00		
ALBERI A P.R.A.	50.000,00		
RICOSTRUZIONE ARCHIVI (Elettronica – Informatica)	258.000,00		
GUASTI MACCHINA	100.000,00		
MAGGIORI COSTI	100.000,00		
LABORATORI Attrezzature di laboratorio ,per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale per 'utilizzo con le apparecchiature necessarie all'assicurato per lo svolgimento dell'attività istituzionale			
Tutto quanto definibile come elettrico ed elettronico compresi tutti i componenti /prodotti (software etc) utili per il funzionamento di tali apparecchiature,apparecchi etc, SIA FISSI CHE MOBILI, OVVERO PORTATILI. Qualsiasi attrezzatura elettrica ed elettroniche dell'Istituto. Hardware, Software. Unità di Elaborazione dati, unità periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, supporti ed apparecchiature ausiliarie, stampanti,Impianti tecnici asserviti ai sistemi di elaborazione dati, apparecchiature per ufficio ricostruzione dati, ricostruzione archivi, altre apparecchiature. A titolo esemplificativo - sistemi elettronici di elaborazione dati, compresi gli eventuali impianti al servizio degli stessi come: impianto di condizionamento aria, impianti di allarmi in genere, impianti elettrici, impianti di continuità e tutti quant'altro di simile ed inerente, ivi compresi cavi, connettori, sovra pavimentazioni speciali, mobilio ed arredamento; altre apparecchiature elettroniche in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computers, calcolatrici, fax, fotocopiatrici, modem, cabinet, centrali telefoniche, radiomobili e telefoni cellulari, impianti radio ricetrasmittenti, impianti antenne centralizzate, materiale topografico, impianti anti-intrusione e/o di controllo di accesso di verifica automatica delle presenze del personale; supporti esterni di memoria quali, dischi e nastri, per il solo loro valore materiale con esclusione dei dati su di essi riportati; ricostruzione dati dei supporti magnetici.	34.183.000,00		
Macchinario ed attrezzature non definibile nella partita nel precedente alinea, attrezzature varie, non elettriche ed elettroniche dell'Istituto. Attrezzature Elettromeccaniche e guide di scorrimento elettriche e	100.000,00		

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

tutto quanto a servizio dell'ente			
Cavi e condutture esterni con il limite di € 20.000,00 a sede	100.000,00		
Spese di restauro materia Mussale e Biblioteca costo di restauro	500.000,00		
Attrezzature a bordo della Motonave ASTREA – Apparecchiature fisse e mobili sopra e sotto coperta,apparecchiature fisse alla carena in immersione e mobili con possibilità di immersione a cavo, sonde ,campionatori, veicolo subacqueo filoguidato, correntometri ed ogni altra attrezzatura no specificatamente indicata	200.000,00		
Reti di trasmissione dati , varie ed apparecchiature relative alle reti stesse Rete Mareografica di Roma Reti Gamma e Remrad Cabine Mareografiche della RTVL compresa ogni e qualsiasi dotazione fissa e mobile ivi compresi i pannelli solari e pali di ormeggio, sia sopra che sotto acqua ,sia fissate che libere ,ed in qualsiasi modo manovrate; Strumentazione varia all'aperto ed in acqua, ed ogni altra attrezzatura utile alle reti e le reti stesse	8.300.000,00		
Perdita dati , errata trasmissione e qualsiasi danno indiretto per errata mancata od anormale funzionamento delle reti: Somma massima assicurata anno sinistri Danni all'ente..... Danni a terzi.....	250.000,00 250.000,00		

DEFINIZIONI

Relative all'assicurazione in generale

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Comunicazioni: per comunicazione alla Società s'intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex e telegrammi.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia: l'importo che è detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Limite di indennizzo/risarcimento: il massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa

Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Primo Rischio Assoluto (PRA): l'assicurazione s'intende prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. Per tale forma di assicurazione :

- lo scoperto/franchigia è l'importo, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento o fisso prestabilito, che rimane a carico dell'Assicurato. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, detto importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale scoperto/franchigia non fosse esistita;
- la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società: l'impresa assicuratrice

Altre definizioni : (per i termini non espressamente richiamati nei precedenti e nei successivi punti, si farà riferimento alle definizioni di uso comune e favorevoli all'assicurato).

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrata, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.

Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

Macchinari

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, radiotelevisivi e di estinzione; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono convenzionalmente compresi anche :

Apparecchiature elettroniche

per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;

Supporti di dati

per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;

Dati

per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi;

Archivi

per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

Modelli e stampi

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Reti

Insieme di computer e dispositivi connessi fra di loro in modo tale da far condividere file e altre risorse ad alcuni utenti. Una rete può connettere un piccolo numero di utenti, ad esempio all'interno di un dipartimento, in questo caso parleremo di rete locale (LAN) oppure può connettere diversi utenti dislocati su un'ampia area geografica (WAN).

ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 12/06/2009)

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito</u>	-	-	-	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	-	-	-	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	-	-	-	0	0	0	0	0

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI**

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti ed anche quelli consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, salvo quanto espressamente

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

richiamato in seguito;

- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

- se perpetrati da dipendenti furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti stessi, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi e sempre che ne debba rispondere il fornitore del servizio e sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione

- cose in leasing se già assicurate ;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a EURO 17.500,00;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al PRA

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

1) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, Alberi e piante d'alto fusto**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;

convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

- 2) Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 3) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo** – intendendosi per “**atto di terrorismo**” qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte -, **atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali :
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - a cose mobili all’aperto.
- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- 7) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:
 - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di **ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
- 8) Relativamente a **valori** l’assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- polizza.
- 9) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici**, si precisa quanto segue :
relativamente a **Macchinari** sono esclusi i danni :
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - alle Apparecchiature elettroniche;
Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione delle informazioni memorizzate sui Supporti di dati, se non assicurati con voce a parte, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
 - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
- I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
 - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
- relativamente agli elementi elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni :
- di origine interna e in ogni modo tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e vale a dire manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
 - le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computer d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
- Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'indennizzo dovuto. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro prevista in polizza.
- 11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
- 12) Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale** di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
- 13) Relativamente ai danni di **dispersione** di **liquidi** o fluidi contenuti in silos, cisterne o altro tipo di contenitore, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, la Società non risponde:
- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Lit.
- 14) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **materiale fuso**, e/o dal calore da esso emanato,

accidentalmente **fuoriuscito** da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse, la Società non risponde dei danni al materiale fuoriuscito.

- 15) Relativamente ai danni di **furto e rapina**, l'assicurazione, prestata a PRA, avvenuta nei locali indicati in polizza è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Operatività della garanzia furto in deroga all'art.2

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se in seguito ad un sinistro da furto, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.

Le garanzie di cui alla presente sezione sono estese anche ai danni materiali e diretti derivati alle cose e/o beni assicurati di cui all'art. 2.4 – Cose e/o beni assicurati, dovuti a:

- a) Estorsione:

L'assicurazione è estesa, altresì, al caso in cui i dipendenti dell'assicurato vengano costretti a consegnare le cose e i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso i dipendenti stessi

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

- Chiavi autentiche : L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati ed il furto delle cose e/o beni assicurati stessi sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

c) Eventi socio-politici e naturali :

La garanzia s'intende estesa ai danni di furto e rapina verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, inclusi gli atti vandalici compiuti individualmente o in associazione;
- fenomeni atmosferici e tellurici, compreso bradisismo;
- incendio.

d) Estensione al furto con destrezza

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alle lettere a) e b) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza (escluso il taccheggio) purché:

- commesso nell'interno dei locali, durante l'apertura degli stessi, usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti;
- constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 2.582,29 per sinistro e di € 10.329,14 per annualità assicurativa.

e) Incerte modalità

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alla lettera a) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni patiti con incerte modalità di perpetrazione purché non avvenuti durante l'orario di lavoro e sempreché i danni in questione non siano rilevati in sede di inventario.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 15.493,71 per annualità assicurativa.

- Estensione all'aperto

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati al punto b) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa quando questi si trovano:

- all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito del recinto dei cantieri e stabilimenti assicurati, anche quando trattasi di prodotti stoccati temporaneamente;
- riposte in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'Assicurato e non) o in containers mentre gli stessi si trovano all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito del recinto dei cantieri e stabilimenti assicurati.

La garanzia si intende estesa altresì a:

- Onorari Periti

La Società rimborserà gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere.

La garanzia si intende prestata con il limite di indennizzo per ciascun sinistro di € 103.291,38.

Art. 5 – Mezzi di chiusura per furto

Relativamente alla garanzia furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del

contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovantisi alla voce “ubicazione del rischio”, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Art. 6 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7 – Garanzia portavalori

L'assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro :

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Art. 8 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Si precisa che la presente polizza per tutte le sezioni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 9 – Supplemento di indennizzo («valore a nuovo»)

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al «valore a nuovo»;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo «valore a nuovo», è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell'offerta di Gara verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.11 – Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

Per la presente condizione particolare non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 12 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestatato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente

responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 13 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, le stesse devono intendersi comprese solamente se di durata superiore a 5 giorni continuativi e comunque per un periodo massimo di 4 settimane.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 14 - Enti presso terzi

Parte degli enti assicurati alle partite Macchinari e Merci possono trovarsi, ed ivi si intendono assicurati, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Relativamente alla presente estensione di garanzia :

- la copertura deve intendersi operante unicamente per le cose assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

Art. 15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso :

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 16 – Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione del presente contratto in tutte le sue partite è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art.5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 17 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a «primo rischio relativo», si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 18 – Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 19 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 20 – Modifiche negli ENTI

Nell'ambito dell'ENTE possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alla sua attività, che si intendono comprese in garanzia fino al limite indicato in polizza. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 C.C.

Art. 21 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del

diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 22 – Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

Art. 23 – Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 24 – Ricostruzione archivi e biblioteche

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.

Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.

Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell’Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Art. 25 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Art. 26 – Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) della differenza tra l’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e Euro 100.000,00 (centomila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione).

L’obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla

richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 27 – Onorari dei periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 28 – Piante e Alberi d'alto fusto

L'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovatisi nei boschi di piante d'alto fusto, quando l'assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chichessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminazione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'incendio.

Art. 29 – Clausola di universalità

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita CONTENUTO.

Art. 30 – Beni Mobili ed Immobili di Interesse Storico , Artistico e Culturale ESENZIONE DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Ai fini dell'esenzione dell'imposta per le assicurazioni, il Contraente/ l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli enti mobili ed immobili di seguito indicati ed assicurati con la presente polizza unitamente a beni mobili ed immobili non di valore storico / artistico , sono esenti dall'imposizione diretta ai sensi della legge 1° giugno 1939 n°1089, del successivo decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n°490 nonché della legge del 28 febbraio 1983 n°53.

Allegare fotocopia del decreto di vincolo

Art. 31 – Danni Meccanici (in deroga alle CGA)

Relativamente al macchinario la garanzia è estesa ai guasti meccanici accidentali, fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 150.000,00 per anno assicurativo e per il totale dei beni assicurati.

Art. 32 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Art. 33 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 34 – Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio

Nella eventualità dovessero esistere altre coperture non note all'atto della stipula della presente polizza la presente copertura si intende prestata nella forma a secondo rischio a partire dalle somme indicate nelle polizze esistenti.

Art. 35 – Strade, piazzali e proprietà in comune, parchi aree a verde

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Fabbricati", s'intendono incluse le sue esclusive pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti per le parti in comune, nonché qualsiasi area all'aperto, parchi giardini pinete nessuna tipologia esclusa e le relative piante anche d'alto fusto.

Art. 36 – Termini avviso del sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati all'Articolo – Obblighi in caso di sinistro – delle "Norme che Regolano l'Assicurazione " s'intendono triplicati.

Art. 37 – Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio e che siano in transito su aree non di sua esclusiva pertinenza. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 516,00.

Art. 38 – Eruzioni vulcaniche

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, subiti dagli enti assicurati per effetto di eruzioni vulcanica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- sono esclusi i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sugli enti assicurati;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € vedasi scheda riepilogativa Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore del (vedasi scheda riepilogativa Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie) della somma globalmente assicurata.

Art. 39 – Condizioni particolari – Eventi naturali

in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello determinato applicando la percentuale indicata nella scheda di polizza, alla somma assicurata per ciascuna partita.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto annuo, indicato nella scheda di polizza, relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 40 – Beni ad impiego mobile – Computers

La garanzia é estesa ai danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, compresi computers (PC Portatili)

causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località. La presente estensione di garanzia è valida ed operante in tutto il mondo.

La Società non indennizzerà per tale estensione di garanzia somma superiore a € 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 41 – Trasporto

Si prende atto che le apparecchiature assicurate alle partite tutte di polizza, sono coperte nelle sedi di tutta l'Italia compreso il trasporto con qualsiasi mezzo-Fermo restando le garanzie di cui all'art. A.1.1 delle condizioni generali di assicurazione, le unità in trasporto, adeguatamente imballate, sono coperte anche durante il loro trasporto con tutti i mezzi compreso lo spostamento a mano entro il territorio nazionale, purché dette operazioni siano necessarie per l'attività dell'Assicurato. La garanzia trasporto è prestata limitatamente ai rischi di furto e rapina (perpetrati ai sensi del codice penale), incendio, collisione, urto e ribaltamento con un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro pari a € 51.645,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 103.291,38. Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.092,00.

Art. 42 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni consequenziali, per tali intendendosi i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ma subiti in conseguenza di questi eventi. La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo pari al 20% del totale delle somme assicurate anno/sinistri, con uno scoperto del 10% minimo € 500,00 per ogni e qualsiasi danno.

Art. 43 – Implosione

Sono parificati ai danni causati dallo scoppio i danni materiali e diretti di implosione intendendosi per tale il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna od eccesso di pressione esterna.

Art. 44 – Vincoli Autorità

La Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla part....., e senza l'applicazione del disposto di cui all'art.1907 del Codice Civile, dei costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 45 – Autocombustione

Sono parificati ai danni causati dall'incendio i danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

Art. 46 – Macchinario in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione

Art. 47 – Inattività

Se l'ENTE si rende inattivo, si conviene tra le parti che il tasso per fabbricati, macchinari e rischio locativo, sarà ridotto al 70% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere le macchine e gli impianti per cinque giorni consecutivi o non di ogni mese, allo scopo della loro osservazione. Se l'ENTE inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società e ad integrare il premio per stabilimento attivo. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 48 – Strade, piazzali e proprietà in comune

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di “Fabbricati”, s’intendono incluse le sue esclusive pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti per le parti in comune.

Art. 49 – Pagamento dell’indennizzo a presentazione fideiussione

A parziale deroga delle “Norme che Regolano l’Assicurazione “ si prende atto che l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui s’impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, aumentato degli interessi legali, qualora dal certificato d’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva si evidenzi una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 50 – Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo di contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso cagionati.

Art. 51 – Vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dell’articolo “Aggravamento del rischio”, il Contraente o l’Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno dell’aria relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 52 – Caduta satelliti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

Art. 53 – Collagio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dall’Ente assicurato da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
- dai danni causati da gelo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, con un massimo risarcimento di Euro 300.00,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 54 – Atti dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- 1) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- 2) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e di sabotaggio non riconducibile ad atto di terrorismo.

La Società, fermo restando tutte le esclusioni previste dall’articolo 2 delle Norme generali che regolano l’Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni;

- a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificati in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l’assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione o di frana;
- d) di furto o rapina (ad eccezione dei danneggiamenti subiti dalle cose assicurate), smarrimento, estorsione, saccheggio imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione di freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distruzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
- h) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore all'80% di quella assicurata.

Art..55 – Danni indiretti

La Società si obbliga alle condizioni tutte che seguono, ad indennizzare l'Assicurato delle perdite che possono derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati alle partite tutte di polizza, sempreché tale sinistro sia indennizzabile in base alle garanzie prestate con la presente polizza salvo le eccezioni di cui all'art. Esclusioni e delimitazioni"

Se il danno diretto risultasse di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che ne deriva risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la presente disposizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti all'indennizzabilità del danno diretto. Questa assicurazione è convenuta in forma forfetaria per la somma di € 1.000.00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e sino ad un massimo di 360 gg. Per anno assicurativo.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà proporzionalmente ridotta tenendo però in considerazione il peso e l'importanza che riveste nell'attività la parte dell'azienda bloccata

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Durata del Contratto

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni

contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell' art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 7 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sette giorni – **per i danni di furto e rapina entro il termine di 24 ore** – da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

- f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- g) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività. L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ed inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico :

- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
 - la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
- Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera e).

Art. 10 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
 - d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali diretti e all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
 - e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 12 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie furto e rapina, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Art. 14 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Relativamente all'assicurazione danni da interruzione di esercizio, nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.

Art. 15 – Pagamento dell'indennizzo

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, le procedure di determinazione del danno e di pagamento dell'indennizzo saranno applicate a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette procedure, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento

dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 16 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Altre Assicurazioni

Qualora l'Assicurato possa beneficiare, in caso di sinistro, delle prestazioni di altre assicurazioni stipulate, da esso o da altri per suo conto, per i medesimi rischi cui si riferisce la presente polizza di assicurazione, si conviene che la Società è tenuta al risarcimento od all'indennizzo dovuto solo per la parte di danno non coperta da dette altre assicurazioni, qualora le stesse, effettivamente, esplichino la loro efficacia.

Per quanto riguarda eventuali altre assicurazioni stipulate in eccesso ai limiti di risarcimento stabiliti con la presente polizza, esse non potranno in nessun caso essere considerate nel presente rapporto assicurativo.

Art. 20 – Interpretazione del contratto

Limitatamente alla Sezione 1 – Incendio ed alla Sezione 3 – Informatica si conviene tra le parti che la presente polizza deve considerarsi del tipo "All Risks" e che, pertanto, deve intendersi coperto qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso dalla normativa del presente contratto.

Si conviene, altresì, tra le Parti che comunque le clausole di questo contratto di assicurazione verranno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato.

Art. 21 – Identificazione ubicazioni

Per l'identificazione delle ubicazioni dei beni e/o cose assicurati su cui dovrà intendersi operante la copertura assicurativa, il Contraente si impegna a tenere a disposizione della Compagnia dei documenti dai quali sia possibile rilevare quelli in essere durante il periodo di validità della polizza.

Art. 22 – Documentazione non ufficiale

A dimostrazione del danno, relativamente ai beni e/o cose assicurati, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni e/o cose danneggiati e/o sottratti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire e, in luogo, dichiarazioni testimoniali

LIMITI DI INDENNIZZO

Limiti di indennizzo danni materiali diretti

- 70% del massimale e/o del valore del fabbricato per *tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi*;
- 60% del massimale e/o del valore del fabbricato per *atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato con un massimo di € 5.000.000,00 per danno e per anno assicurativo*;
- 70% del massimale e/o del valore del fabbricato per *uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, Alberi e Piante d'alto Fusto*;

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- 70% del massimale e/o del valore del fabbricato per *eruzioni vulcaniche con il massimo di € 5.000.000,00 a sede con uno scoperto el 20% con il minimo di € 200.000,00;*
- 40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per *terremoto con un massimo di € 25.000.000,00 – anno / sinistri;*
- 40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per *alluvioni, inondazioni, allagamenti con un massimo di € 5.000.000,00 – sinistri/ anno assicurativo;*
- 40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per *sovraccarico neve;*
- € 1.000,00 *forfettari al giorno per max 360 giorni per la garanzia danni indiretti*

Limiti Sinistro anno

- Euro 1.000.000,00.....Collasso Strutturale con scoperto 20% minimo € 100.000,00, con il massimo risarcimento sinistro anno di € 1.000.000,00
- Euro 20.000,00..... per singola ubicazione, per *enti presso terzi*
- Euro 20.000,00..... per singola ubicazione, per *enti fragili;*
- Euro 500.000,00..... per ricostruzione *Biblioteche, materiale didattico, modelli, stampi, archivi per ogni sede;*
- Euro 500.000,00..... per *gelo con il massimo di € 30.000,00 a sede;*
- Euro 500.000,00..... per *modifiche al fabbricato per tutte le sedi per anno e per danno;*
- Euro 500.000,00..... per *spese demolizione e sgombero modifiche per tutte le sedi e per anno e per danno, con il massimo di € 30.000,00 a sede;*
- Euro 500.000,00..... per *fenomeni elettrici con il massimo di € 130.000,00 per sede;*
- Euro 500.000,00..... per *dispersione liquidi per anno e per danno;*
- Euro 500.000,00..... per *acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto con il massimo di €50.000,00 a sede;*
- Euro 150.000,00..... per *errori di manovra e movimentazione con il massimo di € 25.000,00 a sede;*
- Euro 100.000,00..... per *onorari con il massimo di € 25.000,00 a sede;*
- Euro 100.000,00..... per *guasti macchine con il massimo di € 30.000,00 a sede;*
- Euro 500.000,00..... per *maggiori costi con un massimo di € 30.000 a sede;*
- Euro 30.000.000,00..... massimo risarcimento per singolo fabbricato;
- Euro 5.000.000,00..... massimo risarcimento per singola sede per contenuto;
- Euro 2.000.000,00..... massimo risarcimento per singola sede per Ricorso terzi;

Relativamente alle garanzie “Furto”, “Rapina”, “Estorsione” e “Portavalori”, la Società non indennizzerà somma maggiore di:

Euro 1.000.000,00

ridotto, per ciascun sinistro e per ciascuna **sede assicurata** a:

-Euro	200.000,00	per furto, rapina, estorsione;
-Euro	20.000,00	per furto valori rinchiusi in armadi forti, casseforti;
-Euro	10.000,00	per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa;
-Euro	5.000,00	per rapina valori ovunque riposti;
-Euro	50.000,00	per i danni materiali direttamente causati ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commetterli;
-Euro	20.000,00	relativamente alla garanzia portavalori per singola sede con il massimo di €100.000,00 anno qualunque sia il numero dei sinistri

1.2 FRANCHIGIE – SCOPERTI

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo:

-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati alluvione, inondazione, allagamenti,		
-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati da sovraccarico di neve		
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per guasti macchine		
- scoperto del 20% col minimo di Euro 10.000, per danni diretti causati da terremoto;		
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria;		
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;		
- scoperto del 10% col minimo Euro 20.000,00 per danni causati da atti di terrorismo;		
- scoperto del 10% col minimo Euro 2.500,00 per Maggiori costi		
- scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00 per danni di furto, rapina e estorsione;		
- scoperto del 20% per rapina valori e portavalori;		
- scoperto 10% minimo € 250,00 per le attrezzature in mare ed a servizio e corredo delle reti		
- scoperto 10% minimo € 250,00 per c.d. BOE		
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per danno diretto e indiretto alle RETI ed alla perdita dati		
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per furto parziale o totale attrezzature in mare,e comunque in acqua.		
- scoperto 20% minimo € 200.000, per eruzioni vulcaniche con il massimo risarcimento sinistro anno di € 1.000.000,00		
- Danni indiretti esclusi i primi 3 giorni		
-Euro	5.000,00.	per ogni altra causa.

ALLEGATO 1

BIB MUS

ISPRA ai fini dell'esenzione dell'imposta per le assicurazioni. **Stima indicativa** delle Collezioni geologiche e storiche dell'ISPRA (già Collezioni Paleontologiche e Lito-mineralogiche del Servizio Geologico d'Italia).

beni in possesso di questo Istituto si fa presente quanto segue:

L'ISPRA conserva oggi le **Collezioni paleontologiche e litomineralogiche** "storiche" ottocentesche (Rif. Regolamento Comitato Geologico 30 agosto 1868, Art.16) costitutesi, come corpo unico in seguito alla deliberazione della Carta Geologica d'Italia ed all'istituzione del Museo Agrario Geologico (come contenitore delle Collezioni). Queste Collezioni dell'800 implementate durante il '900 e legate al rilevamento della Carta Geologica d'Italia, raggiungono un totale **di oltre 150.000 pezzi** (reperti e campioni).

Tali reperti, privati della sede espositiva storica di L. go S. Susanna, sono oggi conservati per la massima parte in casse di legno ed in scatoloni di cartone e raccolti in pallet nei magazzini della sede ISPRA di Via Curtatone, nei seminterrati al -1 ed al -2.

L'ISPRA conserva inoltre **Collezioni storiche** consistenti in plastici (rilievi geologici tridimensionali), opere di toreutica, busti, quadri, altre opere d'arte e strumentazione tecnica utilizzata nel tempo per l'analisi ed il monitoraggio del territorio.

E' parte integrante del patrimonio anche **il mobilio storico**, costruito appositamente nella seconda metà dell'800 per conservare le Collezioni Paleontologiche e Lito-mineralogiche.

Ne consegue che le Collezioni e quanto ad esse pertinente sono vincolate per legge secondo il Codice dei Beni Culturali (D. L.gs 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. e che ha inglobato il precedente D. L.gs 29 ottobre 1999, n. 490 " Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. , L. 8 ottobre 1997, n. 352"), pur non risultando un vincolo specifico relativo a questi beni che erano in corredo alla Carta Geologica d'Italia .

La stima pertanto **non può che essere indicativa**, poiché non è stata mai affrontata per l'intero patrimonio, data la vastità della raccolta, ma solo in modo parziale, in occasione di traslochi, studi ed attività specifiche (prestati per esposizioni) ed inoltre in quanto non sono state ad oggi emanate linee guida ufficiali volte alla attribuzione del "Valore" dei beni naturalistici appartenenti all' amministrazione dello Stato.

Tipologia e consistenza dei beni

- a) Collezioni paleontologiche (oltre 100.000 reperti): valore 5 miliardi di Lire (circa 2.500.000 €)
Tale valore viene ricavato da una nota del DSTN (Prot. DSTN/2/8375 del 20 aprile 1999) relativa al trasferimento dei reperti delle Collezioni paleontologiche con relativi arredi da Largo S.Susanna al Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto
- b) Collezioni litologiche e mineralogiche (oltre 50.000 campioni): 4.420.900 Lire Tale valore viene ricavato da un verbale di passaggio di gestione del 1979
- c) Collezione plastici : n. 17 opere a tecnica mista: valore 350.000 € (valore computato sulla base dei prestiti effettuati al Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano nell'anno 2006)
- d) Busti: 3 in gesso (valore stimato 90.000 €), 2 in bronzo (valore stimato 50.000 €). Totale valore stimato 140.000 €

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- e) Opere di toreutica ed altre opere d'arte, strumentazione scientifica: non ci sono elementi certi di stima

RISCHIO INCENDIO PERTINENZE ISPRA

RELAZIONE ING.ARCHETTI

1. RESISTENZA AL FUOCO DI UN EDIFICIO - GENERALITA'

Al fine della verifica della prestazione di resistenza al fuoco posseduta da un edificio secondo il D. Min. Interno 9 marzo 2007. "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". si determina la classificazione delle aree omogenee/compartimenti. La classe del compartimento esprime, in minuti primi, la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in essi contenuto e viene determinata in base al livello di prestazione richiesto alla costruzione.

Per gli edifici ISPRA, ove effettuata questa analisi, la prestazione richiesta dalla costruzione è il livello III: Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza.

CAPACITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO D'INCENDIO:

attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.

CARICO DI INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.

CARICO D'INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda è espresso in MJ/m²

CARICO D'INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.

COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l'andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell'intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:

- nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;
- naturale: curva determinata in base a modelli d'incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all'interno del compartimento.

INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d'incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.

RESISTENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.

SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

CALCOLO CARICO DI INCENDIO

Il calcolo del carico di incendio si effettua secondo quanto stabilito dal D. Min. Interno 9 marzo 2007. Si determina il carico d'incendio specifico di progetto secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta_{q1} \cdot \delta_{q2} \cdot \delta_n \cdot q_f$$

dove:

δ_{q1} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti nella

tabella seguente

Superficie in pianta lorda del compartimento (m ²)	δ_{q1}
A < 500	1,00
500 ≤ A < 1.000	1,20
1.000 ≤ A < 2.500	1,40
2.500 ≤ A < 5.000	1,60
5.000 ≤ A < 10.000	1,80
A ≥ 10.000	2,00

δ_{q2} è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella seguente

Classi di rischio	Descrizione	δ_{q2}
I	Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	0,80
II	Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza	1,00
III	Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	1,20

$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$ è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione e i cui valori sono definiti nella tabella seguente

δ_{ni} Funzione delle misure di protezione								
Sistemi automatici di estinzione		Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore	Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio	Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio [1]	Rete idrica antincendio		Percorsi protetti di accesso	Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF
ad acqua	altro				interna	interna e esterna		
δ_{n1}	δ_{n2}	δ_{n3}	δ_{n4}	δ_{n5}	δ_{n6}	δ_{n7}	δ_{n8}	δ_{n9}
0,60	0,80	0,90	0,85	0,90	0,90	0,80	0,90	0,90

[1] Gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso

q_f è il valore nominale del carico d'incendio specifico da determinare secondo la formula:

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^n g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A} \quad [\text{MJ}/\text{m}^2]$$

dove:

- g_i massa dell'i-esimo materiale combustibile [kg]
- H_i potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile [MJ/kg]
- m_i fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosa e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili
- ψ_i fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi
- A superficie in pianta lorda del compartimento.

Le classi di resistenza al fuoco sufficienti a garantire il livello III di prestazione dipendono dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto sopra definito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Carichi d'incendio specifici di progetto q _{f,d}	Classe
Non superiore a 100 MJ/m ²	0
Non superiore a 200 MJ/m ²	15
Non superiore a 300 MJ/m ²	20
Non superiore a 450 MJ/m ²	30
Non superiore a 600 MJ/m ²	45
Non superiore a 900 MJ/m ²	60
Non superiore a 1200 MJ/m ²	90
Non superiore a 1800 MJ/m ²	120
Non superiore a 2400 MJ/m ²	180
Superiore a 2400 MJ/m ²	240

2. SEDE VIA V. BRANCATI, Roma

Sede utilizzata in via esclusiva da ISPRA.

L'edificio ha struttura portante intelaiata in c.a. e solai in c.a. con travetti

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

prefabbricati e laterizi di alleggerimento e altezza h=26 cm (REI 120).

L'immobile è costituito da un piano interrato, da 8 piani fuori terra, oltre la copertura a terrazzo con locali tecnici.

Al piano interrato (superficie circa 4.550 mq) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

- autorimessa coperta
- mensa aziendale con contigua zona cucina
- archivio generale
- archivi e magazzini vari
- locali tecnici (cabina elettrica MT/BT, locale pompe dell'impianto di climatizzazione, centrale telefonica)

Il livello terreno (superficie corte ca 3.500mq, superficie di piano 1.130mq, superficie prefabbricato ca 100mq) è costituito da una corte esclusiva per i camminamenti e per il parcheggio all'aperto, da un prefabbricato esterno destinato a magazzino e dal piano terreno del fabbricato, ove sono ubicati i seguenti principali ambienti:

- magazzino cancelleria
- sala informatica
- banca
- biblioteca con contiguo ufficio
- atrio ingresso, distinto per dipendenti e per visitatori, con locale guardiania
- ufficio archivio, posta e protocollo
- sala conferenze
- infermeria
- bar interno

I piani tipo, dal 1° al 7° (superficie 1.274 mq cadauno) sono destinati ad uffici con relativi locali accessori.

Il piano copertura (superficie coperta locali tecnici ca 225mq) è costituito da un terrazzo praticabile con una zona coperta per locali tecnici (sala macchine ascensori, n.2 sale macchine montacarichi, locali tecnici impianto di climatizzazione)

Sulla copertura dei locali tecnici, protetti da pareti fonoassorbenti, sono posizionati due gruppi a pompa di calore.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti nella Sede, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, la sede di Brancati si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

- attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo;
- attività n. 64: Gruppo elettrogeno con potenzialità > a 25 KWA;
- attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto
- attività n. 94: Edifici con altezza superiore a 24 m;
- attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

Per tali attività è in corso di completamento la pratica per il rilascio da parte dei VV.F. del CPI. Nel contempo è stato presentato un successivo

progetto ai fini del conseguimento del CPI per la nuova attività individuata al n.89 - uffici con oltre 500 addetti. Con l'occasione sono stati aumentati i locali al piano interrato destinati ad archivi con oltre 50 q.li di materiale cartaceo (attività n. 43), che da n.3 del precedente progetto passano a n.11. Nel medesimo progetto, infine, è stata riproposta, in via conservativa, anche l'attività n. 92 per le variazioni apportate al progetto dell'autorimessa precedentemente autorizzato.

Il Parere di Conformità per questo nuovo progetto è stato ottenuto il 16.02.2006, fascicolo n. 1609, protocollo n.210089. Proprio in questi giorni è in fase di perfezionamento l'aggiudicazione dell'appalto per i relativi lavori che prevedono sostanzialmente l'estensione dell'impianto rivelazione incendi ad ogni stanza/ufficio, la trasformazione della scala protetta in scala a prova di fumo, l'estensione degli impianti di spegnimento a saturazione negli altri locali destinati ad archivi con oltre 50 q.li di materiale cartaceo. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2009.

Nell'edificio sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Al piano interrato le aree omogenee/compartimenti a maggior carico di incendio sono:

- gli archivi, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituiscono compartimenti di classe REI>120
- l'autorimessa, che per normativa deve essere un compartimento di classe REI 120

I piani fuori terra, ciascuno dei quali costituisce un compartimento di classe REI>45, hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq.

3. UFFICI VIA C.PAVESE, Roma

Gli uffici ISPRA occupano il 4° e 5° piano dell'immobile, che quindi è utilizzato per attività similari anche da altri locatari.

L'edificio ha struttura portante intelaiata in c.a. e solai in c.a. con travetti prefabbricati e laterizi di alleggerimento e altezza h=26 cm (REI 120) ed è costituito da due piani interrati, da 9 piani fuori terra (superficie di ca 1300 mq ciascuno), oltre la copertura.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

L'immobile, con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dello stesso ed al numero del personale esposto al rischio, si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo
- attività n. 64: Gruppo elettrogeno con potenzialità > a 25 KWA
- attività n. 89: Uffici con oltre 500 addetti
- attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto
- attività n. 94: Edifici con altezza superiore a 24 m
- attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

Per tali attività l'immobile è dotato di CPI, per cui sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Con riferimento agli uffici ISPRA, ciascun piano costituisce un compartimento di classe REI>45 per un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq.

4. SEDE VIA CURTATONE, Roma

Sede utilizzata in via non esclusiva da ISPRA.

L'edificio, degli anni '50, ha struttura portante in c.a. con solai in c.a. a travetti e laterizi.

L'immobile è costituito da due piani interrati, da 9 piani fuori terra, oltre la copertura a terrazza.

Al 2° piano interrato (superficie ca mq 3600, di cui ca mq 2900 di ISPRA) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

- Auditorium (ca mq 900)
- archivi e magazzini vari
- locali tecnici

Al 1° piano interrato (superficie ca mq 3600, di cui ca mq 3200 di ISPRA) sono ubicati locali con le seguenti principali destinazioni:

- garage (ca mq 850)
- Auditorium (ca mq 700)
- archivi e magazzini vari (ca mq 1650)

Al livello terreno (ca 3.600mq di cui ca 1600 mq di ISPRA) sono ubicati i seguenti principali ambienti:

- atrio ingresso uffici (Via Curtatone 3)
- scale/ascensori/montacarichi
- uffici
- atrio ingresso Auditorium (Via Curtatone 7)
- ingresso rampa garage (Via Gaeta)

Al piano 1° (superficie ca 3600 mq interamente di ISPRA) sono ubicati i seguenti principali ambienti:

- uffici
- biblioteca
- sale riunione
- esposizione museale

I piani superiori dal 2° al 6° (ca 2100 a piano) sono utilizzati esclusivamente da ISPRA e sono destinati ad uffici con locali tecnici di servizio (il piano 6° è occupato dal Servizio Dighe del Ministero delle Infrastrutture, che faceva parte del Dipartimento STN della Presidenza del Consiglio).

Il piano 7°, della stessa metratura dei piani sottostanti, è locato a terzi ed è anch'esso

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

destinato ad uffici, mentre il piano 8°, di ca 1500 mq, è utilizzato per uffici esclusivamente da ISPRA.

Sulla copertura sono posizionate le unità di climatizzazione dell'edificio.

E' da evidenziare che la sede è presidiata 24h su 24.

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, la sede si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere:

- attività n. 43: Archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo;
- attività n. 89: uffici con oltre 500 addetti
- attività n. 91: Centrale termica > 100.000 Kcal/h
- attività n. 92: Autorimessa con oltre n. 9 posti auto
- attività n. 95: Vani ascensori e montacarichi aventi corsa superiore ai 20 m.

L'Auditorium presenta:

- attività n. 83: sala convegni con capienza > 100

Sia il fabbricato principale, sia l'Auditorium sono dotati di CPI e come tali sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla vigente normativa; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate.

Gli impianti sono soggetti a regolare manutenzione.

Al piano interrato le aree omogenee/compartimenti a maggior carico di incendio sono:

- gli archivi, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituiscono compartimenti di classe REI>120
- l'autorimessa che per normativa deve essere un compartimento di classe REI 120

I piani fuori terra, ciascuno dei quali costituisce un compartimento di classe REI>45, hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq, ad esclusione della biblioteca sita al 1° piano che, con un carico di incendio presente non superiore a 1800 MJ/mq, costituisce un compartimento di classe REI 120

5. SEDE VIA CASALOTTI, Roma

La sede di Casalotti è costituita da una serie di costruzioni ubicate entro un ampio parco che si estende anche al di là della Via della Cellulosa.

Gli edifici principali sono:

- la palazzina A, destinata ad uffici, si sviluppa su n.5 piani fuori terra (ca 260 mq ciascuno), oltre il piano copertura a terrazza con locali tecnici; al 1° piano presenta una sala conferenze da 99 posti;
- il fabbricato B si sviluppa su n.3 piani fuori terra, oltre al piano copertura a terrazza con locali tecnici:
 - piano terra (ca 550 mq), ove è ubicata la biblioteca
 - piani 1° e 2° (ca 750 mq ciascuno) destinati a laboratori e uffici, collegati tramite un ponte a due piani alla palazzina uffici;

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- il fabbricato C si sviluppa su n.2 piani, di cui uno interrato, oltre il piano copertura a terrazza:
 - piano interrato (ca 600 mq) ove è ubicata la cabina di trasformazione e magazzini vari;
 - piano terra (ca 440 mq) destinato essenzialmente a uffici
- il fabbricato D si sviluppa su n.2 piani, oltre il piano copertura a terrazza:
 - piano terreno (ca 450 mq) destinato a magazzini;
 - piano primo (ca 320 mq) destinato a laboratori e uffici
- il prefabbricato E si sviluppa al solo piano terreno (ca 170 mq), oltre la copertura a terrazza, ed è destinato a laboratori e uffici
- il fabbricato F ha una porzione di piano interrato (c. 50 mq) destinato a magazzini ed un piano terreno (ca 190 mq), oltre la copertura a terrazza, destinato a uffici
- il fabbricato G, interrato, è destinato a centrale termica con due caldaie, una a gasolio da 800.000 Kcal/h ed una a cippame da 1.200.000 Kcal/h, e un deposito di cippame
- il fabbricato H è destinato a casa del custode

Si hanno, ancora, nell'area oltre Via della Cellulosa, alcuni fabbricati dismessi, di cui alcuni destinati a magazzini.

Sono presenti attività individuate nell'elenco allegato al DM 16.02.82 per le quali risulta obbligatorio il CPI:

- attività n. 15: deposito liquidi infiammabili > 0.5 mc
- attività n. 43: archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo
- attività n. 83: sala convegni con capienza > 100 (da verificare)
- attività n. 91: centrale termica superiore a 100.000 Kcal/h

La pratica per il conseguimento del CPI non è stata mai avviata, così come la realizzazione delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva; in particolare le aree omogenee all'interno dei diversi fabbricati non sono compartimentate.

Con riferimento ai carichi d'incendio:

- la palazzina A presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 60;
- il fabbricato B presenta:
 - al piano terra la biblioteca presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq (per la presenza di un impianto di spegnimento ad acqua sprinkler), corrispondente ad un compartimento di classe REI 180;
 - ai piani superiori il carico di incendio presente non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;
- il fabbricato C presenta:
 - al piano interrato i depositi di carta e di liquidi infiammabili presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180;
 - al piano terra il carico di incendio presente non è superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;
- il fabbricato D presenta:
 - al piano seminterrato i depositi di carta presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180;
 - al piano terra il carico di incendio presente non è superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;
- il prefabbricato E presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;
- la palazzina F presenta un carico di incendio non superiore a 900 Mj/mq, corrispondente ad un compartimento di classe REI 90;
- il fabbricato G per normativa deve costituire compartimento di classe 180;

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

▪ la palazzina H, adibita ad abitazione, non presenta carichi di incendio significativi.
I fabbricati dismessi nell'area oltre Via della Cellulosa non presentano carichi di incendio superiori a 900 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento classe REI 90.

6. LABORATORI Castel Romano, Roma

I laboratori, di tipo chimico e radiochimico, con gli annessi uffici di Castel Romano occupano il 2° piano dell'edificio A (ca 1000 mq), il 2° piano dell'edificio B (ca 1000 mq) e parte del 1° piano dell'edificio C (ca 400 mq) del complesso principale, che, quindi, è utilizzato per attività simili anche da altri locatari.

Il complesso ha struttura portante in acciaio con solai a soletta collaborante R 15, le pareti tagliafuoco delle scale sono REI 60, le porte tagliafuoco sono REI 60.

E' da evidenziare che il comprensorio è presidiato 24h su 24.

L'immobile, con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, alle dimensioni dello stesso ed al numero del personale esposto al rischio, si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Le attività ISPRA individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 risultano essere relative alla sola sala sorgenti radioattive (ca 25 mq):

▪ attività n. 75: Laboratorio scientifico con impiego di isotopi radioattivi

I laboratori e gli uffici ISPRA sono dotati delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

Gli impianti e le attrezzature sono soggetti a regolare manutenzione.

Tuttavia, il complesso, e quindi le pertinenze ISPRA, non ha ottenuto il CPI in quanto:

- le strutture portanti metalliche, compreso le solette, non sono protette;
- manca, sempre per la tipologia strutturale dei primi anni '60, la compartimentazione sia verticale che orizzontale.

I laboratori e gli uffici ISPRA hanno tutti un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq.

7. MAGAZZINO Lungotevere dei Papareschi, Roma

Il magazzino, adibito a deposito di materiale cartaceo con oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, della superficie di ca 220mq, sorge su un lotto di terreno di ca 1000 mq e presenta un carico di incendio superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 240.

E' stato redatto il progetto di adeguamento antincendio con le misure di prevenzione e protezione attiva e passiva per la riduzione del carico di incendio a non più di 1800 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 120, che non è stato sinora presentato all'approvazione dei VV.F.

8. MAGAZZINO Paolo Di Dono, Roma

Il magazzino, adibito a deposito di materiale cartaceo e combustibile con oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, della superficie di ca 1000 mq, è situato al piano interrato della corte di un complesso immobiliare e presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento di classe REI 180.

Il magazzino è dotato delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

9. SEDI PERIFERICHE Palermo, Milazzo, Livorno, Chioggia

Le sedi, destinate a laboratori ed uffici non presentano carichi di incendio superiori a 900 MJ/mq, corrispondenti ad un compartimento classe REI 90.

10. SEDE VENEZIA

Il Servizio Laguna di Venezia ha sede nel palazzo dei "X Savi" in San Polo 50 a Venezia del Magistrato alle Acque di Venezia.

Gli uffici (ca 300 mq) del Servizio sono ubicati al secondo piano dell'ala Ovest del palazzo.

Strutturalmente il fabbricato è una costruzione con murature in pietra eretto dalla Serenissima Repubblica di Venezia, scale in marmo e solai ristrutturati nel recente passato con riconversione parziale in cemento armato.

Non sono presenti negli uffici attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82, per cui non sono soggetti a CPI.

Gli uffici, con un carico di incendio presente non superiore a 600 Mj/mq, costituiscono un compartimento di classe REI 45, sono dotati delle misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla normativa vigente.

11. ALTRE PERTINENZE Venezia

Il Servizio Laguna di Venezia ha in uso una serie di pertinenze immobiliari:

- Magazzino mezzi nautici in San Polo, 737, Venezia, ubicato al piano terra dell'immobile, della superficie di ca 7 mq, non presenta carichi di incendio significativi.
- Laboratorio mareografico in San Severo, 5016/A Venezia, ubicato al piano terra dell'immobile, della superficie di ca 47 mq; presenta un carico di incendio non superiore ai 600 MJ/mq.
- Immobile in Riviera San Nicolò 54, Lido di Venezia, articolato su un unico piano della superficie di ca 375 mq, posizionato all'interno di un ampio lotto di terreno, in cui è presente anche un magazzino di ca 50 mq; adiacente all'immobile è situata l'abitazione del guardiano. L'immobile è utilizzato come biblioteca-archivio di materiale cartaceo di oltre 50 q.li, attività n. 43 individuata nell'elenco allegato al DM 16.02.82. L'immobile è dotato di CPI e come tale sono presenti le misure di prevenzione e di protezione attiva e passiva previste dalla vigente normativa; in particolare le aree omogenee all'interno dell'immobile sono compartimentate con classe REI 120. Gli impianti sono soggetti a regolare manutenzione. Il carico di incendio presente non è superiore a 1800 MJ/mq.

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEGUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- Immobile in Riviera San Nicolò 56, Lido di Venezia, che si sviluppa su due piani, per complessivi ca 635 mq; presenta un carico di incendio non superiore a 600 MJ.
- Ricovero imbarcazioni ("cavana") di S. Croce, Venezia, della superficie di ca 80 mq; costruzione in legno con materiale combustibile per cui è necessario richiedere il CPI; presenta un carico di incendio non superiore a 2400 MJ.
- Porzione di autorimessa in Via C. Colombo 20, Mestre, ubicata al piano terra dell'immobile, della superficie di circa 70 mq suddivisa in box; attività soggetta a CPI che non è stato mai fornito; presenza di protezioni passive.
- Osservatorio meteorologico in Via Nervesa della Battaglia 3, Padova, ubicato al piano terra del villino, della superficie di ca 120 mq, presenta un carico di incendio non superiore ai 900 MJ/mq. Il piano superiore del villino è adibito ad abitazione.

12. COMPENSORIO OZZANO DELL'EMILIA

All'interno del vasto comprensorio insistono una serie di edifici:

- edificio A - sede principale – si sviluppa su tre piani:
 - al livello terreno sono ubicati essenzialmente l'archivio e la mensa
 - al primo livello si trovano la sala conferenze, gli uffici e il museo
 - al secondo livello si trovano uffici e la biblioteca
- edificio B - laboratori e uffici – si sviluppa su tre piani di cui il primo seminterrato:
 - al piano seminterrato sono ubicati i locali tecnologici e il locale caldaia
 - ai piani superiori si trovano laboratori ed uffici
- edificio C - laboratori e uffici amministrativi – si sviluppa su un unico piano terreno
- magazzino C*, adiacente l'edificio C, si sviluppa su un unico piano terreno ed è utilizzato come magazzino e ricovero attrezzi
- edificio D - uffici e laboratori - è costituito da un villino a due piani
- foresteria E – villino a due piani
- museo F - costruzione adiacente la foresteria da adibire a spazio museale
- guardiana
- diversi locali tecnologici di piccole dimensioni (cabine elettriche, cabina idrica, ecc.).

Con riferimento alla natura delle attività individuate nell'elenco allegato al D.Min.Int. 16.02.82 presenti, alle dimensioni dell'immobile ed al numero del personale esposto al rischio, il complesso di Ozzano si caratterizza come "a medio rischio" incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998.

Sono, infatti, presenti le seguenti attività individuate nell'elenco allegato al DM 16.02.82 per le quali risulta obbligatorio il CPI:

- attività n. 43: archivi oltre 50 q.li di materiale cartaceo nell'edificio A (archivio al piano terra e biblioteca al piano secondo)
- attività n. 83: sala convegni con capienza > 100 nell'edificio A al primo piano
- attività n. 91: locali tecnologici negli edifici A, B, C

La pratica per il conseguimento del CPI non è stata mai avviata; risultano presenti misure di prevenzione e di protezione passiva, tuttavia le aree omogenee all'interno dei diversi fabbricati non sono compartimentate.

Con riferimento ai carichi di incendio:

- edificio A: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq, con l'eccezione dell'archivio e della biblioteca che presentano un carico di incendio non superiore a 2400 MJ/mq
- edificio B: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq
- edificio C: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq
- magazzino C*: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq
- edificio D: carico di incendio non superiore a 900 MJ/mq
- foresteria E: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq

LOTTO 1 – CAPITOLATO – ISPRA – ALL RISKS DANNI MATERIALI, DIRETTI E CONSEQUENZIALI
ESCLUSA LA SEDE DI CASTEL ROMANO - 2009

- museo F: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq
- guardiania: carico di incendio non superiore a 450 MJ/mq

Ing. Luigi Archetti